



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

Provincia di Bologna

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA N. 47

Del 07/09/2020

OGGETTO:

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA – MISURE PER GARANTIRE LA SALUTE PUBBLICA DELLA COMUNITÀ LOCALE E PER IL RIENTRO IN SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DEI DIPENDENTI.

IL SINDACO

VERONESI GIAMPIERO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



Il Sindaco

Via Grimandi, 1
40011 Anzola dell'Emilia (BO)
tel. 051 6502111
fax. 051 731598
www.comune.anzoladellemlia.bo.it
comune.anzoladellemlia@cert.provincia.bo.it
cod. amm. AOO: ANZOLAEM

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di Anzola dell'Emilia – misure per garantire la salute pubblica della comunità locale e per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti

IL SINDACO

Visti:

- il Decreto-Legge 23.02.2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito , con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- i successivi Decreti Legge nn. 9/2020, 11/2020, 18/2020, 19/2020, 22/2020, 23/2020, 28/2020, 30/2020, 33/2020 e 34/2020 in parte già convertiti in Legge, tutti relativi alle ulteriori misure urgenti per il contenimento e la gestione della emergenza epidemiologica da COVID - 19;

Richiamati:

- il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 25.02.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 01/03/2020 contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 04.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il D.P.C.M. 08.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19”;
- il D.P.C.M. 09.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il D.P.C.M. 11.03.2020 contenente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il D.P.C.M. 1.04.2020, che ha prorogato dal 3 al 13 aprile l'efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del



28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti;

- il D.P.C.M. 10.04.2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 che ha prorogato dal 13 aprile al 3 maggio l’efficacia dei provvedimenti restrittivi per garantire la salute pubblica;

- il D.P.C.M. 26.04.2020 “ulteriori misure per il contenimento dell’epidemia fino al 17 maggio 2020”;

- il D.P.C.M. del 17 maggio 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- il D.P.C.M. del 11 giugno 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A03194) (GU Serie Generale n.147 del 11-06-2020);

- il D.P.C.M. del 14 luglio 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A03814) (GU Serie Generale n.176 del 14-07-2020);

- il D.P.C.M. del 7 agosto 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A04399) (GU Serie Generale n.198 del 08-08-2020)

Viste le ordinanze emesse dal Presidente della Giunta regionale in relazione alla emergenza epidemiologica da COVID-19;

Viste le proprie Ordinanze nn. 25/2020, 31/2020, 32/2020, 33/2020,35/2020, n. 36/2020, 37/2020, 38/2020, 40/2020 e 44/2020 ed i propri Decreti nn. 5/2020, 6/2020, 7/2020, 9/2020 e 11/2020, contenenti tra gli altri misure sostanzialmente assorbite da successivi provvedimenti statali e regionali più sopra citati;

Richiamate:

- la direttiva 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione che, al punto 2, precisa che “*le Amministrazioni (...) limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento*” e che “*(...) per le attività che, per loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell’esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro*”;



- la Direttiva 3/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione avente ad oggetto “Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visto l’allegato 17 al d.p.c.m. 17 maggio 2020, recante “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020” e in particolare la scheda tecnica “Uffici aperti al pubblico”, applicabile anche agli uffici pubblici;

Vista la Circolare n. 3/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione avente ad oggetto “Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”;

Dato atto che:

- sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 è stata pubblicata la legge n. 77 di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “*Rilancio*”), recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”.

- al suo interno, l’articolo 263 prevede significative novità approvate nel corso del procedimento di conversione. Attraverso tale disposizione, da un lato, viene richiesto alle amministrazioni pubbliche di adeguare l’operatività di tutti gli uffici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali, e, dall’altro, di organizzare il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (cosiddetto “*Cura Italia*”), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità.

Preso atto che in allegato alla sopra citata Circolare n. 3 è riportato il Protocollo quadro per la “*prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19*” validato dal CTS e sottoscritto in data 24 luglio c.m. con le OO.SS, a cui le singole amministrazioni devono adeguarsi, ferme restando le specifiche disposizioni adottate nel rispetto della propria autonomia anche attraverso l’adozione di protocolli di sicurezza specifici;

Vista la comunicazione acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 26 agosto 2020 con n. 17239, trasmessa dal Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione;

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

Richiamato il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare l’articolo 117, secondo comma;

Considerato comunque che:



- al momento, l'evolversi dell'emergenza sanitaria legata al diffondersi del contagio da COVID-19 indica la necessità di continuare a mantenere misure severe a tutela della salute pubblica;
- allo stato attuale si ritiene necessario continuare a mantenere misure volte ad evitare assembramenti, a preservare la pubblica incolumità e la salute e sicurezza dei lavoratori;

Dato atto che i provvedimenti restrittivi in precedenza assunti sono stati necessari per contribuire alla riduzione della diffusione del contagio in ossequio alla normativa nazionale e regionale ed anche per mettere in campo azioni tese a garantire la sicurezza di cittadini e lavoratori;

Considerato che le attività di organizzazione e coordinamento che fanno capo alle figure apicali dell'Ente sono attività fondamentali a supporto della Giunta comunale e degli uffici/servizi;

Ritenuto necessario adottare le seguenti misure aventi carattere urgente, eccezionale e temporaneo, che consentano di continuare ad intervenire rapidamente in alcuni ambiti operativi, al fine di preservare l'erogazione dei servizi essenziali, delle attività indifferibili nonché consentire e agevolare la ripresa delle attività, mediante il ripristino graduale dell'operatività;

Visti l'articolo 50 in particolare i commi 5 e 7 e l'articolo 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1. di prorogare sino al 31 ottobre 2020 l'apertura degli uffici comunali solo al mattino, confermando la chiusura del giovedì pomeriggio e il ricevimento del pubblico SOLO su appuntamento;

2. alle figure apicali dell'Ente:

- a) di adeguare l'operatività di tutti gli uffici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali;
- b) di predisporre entro il 31 ottobre 2020 un piano di lavoro dei dipendenti e di erogazione dei servizi che potrà prevedere, ove ritenuto necessario, la flessibilità dell'orario di lavoro (rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale) e l'applicazione del lavoro agile (con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (cosiddetto "*Cura Italia*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) al cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità;
- c) di intraprendere ed attuare nel più breve tempo possibile, ad integrazione delle misure di prevenzione e protezione già indicate nell'Addendum al Documento di Valutazione dei Rischi per l'emergenza Sanitaria COVID-19, le ulteriori azioni indicate dalla Circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 3 del 2020 e dal Protocollo Quadro sottoscritto il 24 luglio 2020.



ORDINA ALTRESÌ

- il divieto di concessione a terzi delle sale e dei locali di cui al “Regolamento per la concessione in uso temporaneo di sale di proprietà del Comune di Anzola dell'Emilia” sino al 31.10.2020, fatta salva la possibilità di utilizzo delle sale per attività, eventi e /o iniziative istituzionali o di privati in collaborazione o con il patrocinio del Comune.

- alla società Virgilio Srl, di mantenere la riapertura al pubblico dei cimiteri comunali ed agli utenti di mantenere l'uso della mascherina e la distanza fisica di almeno un metro con e dagli altri utenti, evitando in ogni caso qualsiasi forma di assembramento;

AUTORIZZA

- la celebrazione dei matrimoni nel rispetto del divieto di assembramento, del distanziamento fisico di almeno 1 metro e con l'uso della mascherina, e comunque nel numero massimo di 15 persone (esclusi: sposi, testimoni, officiante e personale comunale)

- la riapertura dei bagni pubblici presenti presso Piazza Berlinguer limitatamente alla giornata di svolgimento del mercato settimanale;

DISPONE

- la conferma della chiusura del bagno pubblico presente presso il parco Fantazzini del Capoluogo;

RACCOMANDA

il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle piazze, aree verdi, pubbliche e private, anche condominiali, nonché il rispetto delle disposizioni contenute nei DPCM 08, 11 marzo 2020, 26 aprile 2020, 17 maggio 2020 e 7 agosto 2020 atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica;

l'uso della mascherina nei locali aperti al pubblico e nei luoghi aperti al pubblico quando non è possibile mantenere la distanza fisica l'uno dagli altri, di almeno un metro

AVVISA

Che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Che il mancato rispetto delle misure di contenimento, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.



- Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
- La presente ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio.
- Copia della presente ordinanza è trasmessa al Segretario Generale, ai Direttori di Area e a tutto il personale.
- E' trasmessa altresì alla Prefettura di Bologna, alla Locale Stazione dei Carabinieri, alla Polizia Locale di Terred'acqua e alla Società Virgilio S.r.l. a ciascuno per quanto di competenza.

Il presente provvedimento decorre dalla data odierna e fino al 31 ottobre 2020, fatta salva la necessità di adottare nuovi e/o ulteriori provvedimenti per adeguarli alle normative nazionali e regionali e/o all'evoluzione della situazione epidemiologica.

Il Sindaco
(Avv. Giampiero Veronesi)



Documento sottoscritto con firma digitale in base all'art. 20 del CAD – D. Lgs. 82/2005